

10. osserva che il Garante, in data 16 dicembre 2015, ha adottato un codice di condotta per i garanti della protezione dei dati; sottolinea, tuttavia, che il codice è piuttosto una dichiarazione del Garante in materia e non contiene norme relative ai conflitti di interessi; si rammarica che i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri e del personale del Garante europeo della protezione dei dati non siano consultabili pubblicamente; invita il Garante a elaborare e a presentare all'autorità di discharge un riepilogo dei casi di conflitto d'interessi individuati;
11. si compiace della pratica seguita dal Garante di informare regolarmente il personale in merito alle riunioni della dirigenza e ai risultati delle stesse;
12. prende atto con soddisfazione del fatto che tutte le partecipazioni del Garante a riunioni professionali con organizzazioni o liberi professionisti al di fuori delle istituzioni dell'Unione (tra cui i lobbisti) sono pubblicate almeno sul sito web dell'istituzione; osserva che, analogamente, sono pubblicate sul sito web dell'istituzione tutte le conferenze alle quali il Garante partecipa, unitamente ai testi di eventuali discorsi ufficiali; ribadisce l'invito rivolto al Garante a fornire informazioni dettagliate sulle missioni effettuate dai suoi membri e dal personale nella sua relazione annuale di attività, poiché le informazioni fornite non erano sufficientemente dettagliate al fine di garantire la trasparenza e il contenimento dei costi;
13. invita il Garante ad aderire all'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, quando sarà predisposto;
14. prende atto della creazione, nel luglio 2015, di una piccola task force per valutare i mezzi giuridici, operativi e di bilancio in vista della creazione del Comitato europeo per la protezione dei dati, che subentrerà al gruppo di lavoro «Articolo 29»; si compiace del tasso di utilizzo raggiunto nel 2015 per gli stanziamenti iscritti nei relativi titoli; invita il Garante a pubblicare, nella sua relazione annuale di attività, anche i risultati delle valutazioni effettuate da tale task force;
15. accoglie con favore, in particolare, il ruolo consultivo svolto dal Garante durante l'elaborazione della normativa nell'ambito del pacchetto sulla protezione dei dati (regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽¹⁾ e direttiva sulla protezione dei dati ⁽²⁾), della riforma di Europol ⁽³⁾, della direttiva sul codice di prenotazione ⁽⁴⁾ e dello scudo UE-USA per la privacy ⁽⁵⁾, nonché il suo parere sul primo pacchetto di riforma del sistema europeo comune di asilo (regolamenti Eurodac, EASO e Dublino) ⁽⁶⁾, come pure la sua partecipazione all'istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati;
16. si compiace della cooperazione del Garante con altre istituzioni e altri organi dell'Unione, principalmente in ambito amministrativo, finanziario, contabile e per quanto concerne il bilancio e gli appalti; chiede al Garante di includere nella sua relazione annuale di attività informazioni relative a tutti gli accordi a livello di servizio e ai risultati di tale cooperazione;
17. accoglie positivamente la strategia elaborata dal Garante per il periodo dal 2015 al 2019 e i relativi indicatori chiave di prestazione utilizzati per monitorare e adeguare, se necessario, l'impiego delle risorse; riconosce che gli indicatori chiave di prestazione selezionati mostrano che l'attuazione della strategia sta procedendo come previsto; invita il Garante a continuare a fornire, nella sua relazione annuale di attività, il quadro di valutazione e a chiarire la distinzione tra indicatori esterni e interni;
18. si compiace del chiarimento in merito all'assenza di una politica immobiliare del Garante, dato che i suoi servizi sono ospitati in uno degli edifici del Parlamento e chiede di essere informato di eventuali sviluppi o cambiamenti rispetto alla situazione attuale;
19. accoglie con favore la presentazione di informazioni esaurienti su tutte le risorse umane a disposizione del Garante, con una ripartizione in funzione del grado, del genere e della nazionalità e chiede che le informazioni siano incluse automaticamente nella sua relazione annuale di attività;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). Cfr. GU C 38 dell'8.2.2014, pag. 3.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132). Cfr. GU C 392 del 25.11.2015, pag. 11.

⁽⁵⁾ Cfr. GU C 257 del 15.7.2016, pag. 8.

⁽⁶⁾ Cfr. GU C 9 del 12.1.2017, pag. 3.

